ALLEGATO D



# PIAGGIO AERO INDUSTRIES S.P.A. Stabilimento di Villanova D'Albenga

# "Piano di adeguamento e prescrizioni"



# **INDICE**

1SEZIONE DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO	3
1.1VALUTAZIONE DELL'ADEGUAMENTO ALLE MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI	
1.1 VALUTAZIONE DELL'ADEGUAMENTO ALLE MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI.	
2PRESCRIZIONI	4
2.1Emissioni in atmosfera	4
1.1.1 CATEGORIA 1a: Lavorazioni Meccaniche che generano esclusivamente polveri e/o nebbie oleose	
1.1.2 CATEGORIA 1b: Ulteriori lavorazioni meccaniche	
1.1.3 CATEGORIA 2: SGRASSAGGIO METALLI A SOLVENTE	
1.1.4 CATEGORIA 3: OPERAZIONI DI SALDATURA E/O TAGLIO TERMICO	
1.1.5 CATEGORIA 4: TRATTAMENTI TERMICI	
1.1.6 CATEGORIA 5: TRATTAMENTI SUPERFICIALI	
1.1.7 CATEGORIA 6: LABORATORI	
1.1.8 CATEGORIA 7: CENTRALI TERMICHE	7
1.1.9 CATEGORIA 9: IMPIANTI DEPURAZIONE ACQUE	8
1.1.10 CATEGORIA 10: VERNICIATURA E SVERNICIATURA MOTORI E VELIVOLI	
1.1.11 CATEGORIA 11: REPARTO RESINE	
1.1.12 CATEGORIA 12: SALE PROVA MOTORI	
1.1.13 CATEGORIA 13: VARIE	
1.1.14 Ulteriori prescrizioni circa le emissioni in atmosfera	11
1.1.15 Obiettivi di miglioramento	
2.2Scarichi idrici	13
2.2.1 Scarichi S1, S2, S3, S4	
2.2.2 Scarico S6	
2.3Rumore	14
2.4Rifiuti.	
2.5Energia.	
2.6Piano di dismissione e bonifica del sito	
2.7Prescrizioni generali attività IPPC	15

#### 1 SEZIONE DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO

# 1.1 Valutazione dell'adeguamento alle migliori tecnologie disponibili

L'azienda ha già da tempo installato nello stabilimento di Finale Ligure sistemi di abbattimento (primari e secondari) in linea con le migliori tecnologie disponibili, anticipando le linee guida nazionali.

Con il trasferimento dello stabilimento a Villanova D'Albenga la Società Piaggio Aero ha introdotto ulteriori migliorie e in particolare :

- Sono stati riprogettati i processi galvanici e di verniciatura con l'obiettivo di eliminare l'impiego di prodotti contenenti cromo esavalente, cianuri e cadmio;
- Il pavimento, sottostante le vasche galvaniche, e le canaline di scolo saranno protetti con rivestimento antiacido, e, seguendo la pendenza del fondo vasca, saranno realizzati pozzetti di raccolta sversamenti dotati di sistema di rilevamento presenza liquidi con allarme sonoro remotato:
- Le vasche galvaniche saranno dotate di sistema di chiusura automatica comandato direttamente da PLC in ragione dell'avanzamento del carroponte di movimentazione.
- La progettazione degli scarichi idrici presso il nuovo stabilimento di Villanova d'Albenga si è
  basata su una filosofia di accorpamento che prevede il convogliamento della quasi totalità degli
  scarichi industriali ad un impianto di depurazione che produrrà un'acqua distillata con
  caratteristiche analoghe all'acqua demineralizzata e come tale potrà essere riutilizzata
  integralmente nel ciclo produttivo; dall'impianto di depurazione in oggetto non avranno origine
  scarichi idrici in recettori esterni;
- Le vasche galvaniche, motivo dell'inserimento dello stabilimento nella normativa IPPC, non determineranno scarichi idrici, in quanto il circuito delle acque sarà chiuso con loro riutilizzo dopo depurazione e trasferimento delle sostanze inquinanti ivi contenute, nei fanghi di depurazione che, dopo ispessimento, verranno smaltite come rifiuti;
- Una rilevante riduzione dell'uso delle risorse idriche grazie ad introduzione di circuiti di raffreddamento a ciclo chiuso, sostituzione di impianti raffreddati ad acqua con altri raffreddati ad aria e riutilizzo dopo depurazione di parte delle acque di processo;
- Il trasferimento nel nuovo insediamento comporterà una riduzione significativa del numero delle emissioni in atmosfera che passeranno dalle 134 attualmente presenti a Finale Ligure alle 88 previste a Villanova d'Albenga. Tutte le emissioni significative saranno dotate di impianto di abbattimento.

In ragione di quanto illustrato negli allegati precedenti, si considera la tecnologia applicata conforme alle migliori tecnologie disponibili.

#### 2 PRESCRIZIONI

Vengono riportate nel seguito le prescrizioni, compresi i limiti alle emissioni, suddivise per ciascuna tipologia:

#### 2.1 Emissioni in atmosfera

1.1.1 CATEGORIA 1a: Lavorazioni Meccaniche che generano esclusivamente polveri e/o nebbie oleose

Appartengono a questa categoria le emissioni:

E3, E9, E30, E31, E62, E64, E65, E66, E67, E68, E75, E76

1. Le emissioni dovranno rispettare i seguenti limiti

LAVORAZIONE	INQUINANTE	LIMITE EMISSIONE (mg/Nm³)
Meccanica	Polveri	10
E3, E9, E30, E31, E62, E64, E65, E66, E67, E68, E75, E76	Nebbie oleose	10

- 2. L'installazione all'interno dello stabilimento di Villanova D'Albenga Via Generale Disegna 1 della società "PIAGGIO AERO INDUSTRIES S.p.a." di ulteriori impianti, attrezzature e macchinari per le lavorazioni meccaniche dei metalli generanti esclusivamente polveri e/o nebbie oleose non necessiterà di autorizzazione, bensì dovrà esserne data preventiva comunicazione alla Provincia di Savona; dovranno altresì essere tenute aggiornate le planimetrie delle emissioni in atmosfera così come specificato al successivo punto 2.8. 4;
- 3. Non vengono prescritti controlli periodici alle suddette emissioni;

#### 1.1.2 CATEGORIA 1b: Ulteriori lavorazioni meccaniche

Appartengono a questa categoria le emissioni:

E2, E10, E20, E21, E32, E33, E35, E36, E37, E50, E58, E59, E60, E74

1. Le emissioni appartenenti alla presente categoria dovranno essere captate e convogliate in atmosfera attraverso un idoneo sistema di abbattimento (a secco e/o ad umido, è ammesso l'uso anche di aspiratori portatili dotati di filtro con re-immissione in ambiente di lavoro) se derivanti da operazioni quali: metallizzazione a fiamma, pallinatura, granigliatura, sabbiatura, e trattamenti di finitura delle superfici metalliche (nastratura, lappatura, spazzolatura, carteggiatura, burattatura, smerigliatura, rifilatura e molatura), qualora il semplice tiraggio meccanico non garantisca il rispetto dei limiti sotto riportati; l'impianto di abbattimento suddetto dev'essere tale da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei seguenti valori limite

LAVORAZIONE	INQUINANTE	LIMITE EMISSIONE (mg/Nm³)
Ulteriori lavorazioni meccaniche E2, E10, E21, E32, E33, E35, E36, E37, E50, E58, E59, E60, E74	- Polveri totali comprese nebbie oleose	20

LAVORAZIONE	INQUINANTE		LIMITE EMISSIONE (mg/Nm³)
Polveri totali			20
Plasma spray ( <b>E20</b> )	Metalli e loro composti di cui alla Tab. A1 allegato 1 parte II alla parte V del D.Lgs. 152/06:	classe I	0,1
		classe II	1
		classe III	5
	Metalli e loro composti di cui alla Tab. B allegato 1 parte II alla parte V del	classe I	0,2
		classe II	1
	D.Lgs. 152/06:	classe III	5

- 2. Dovranno essere mantenuti sempre efficienti e funzionanti i sistemi di abbattimento installati sulle emissioni
- 3. Dovranno essere effettuati controlli periodici alle emissioni di cui alla presente categoria come prescritto nell'allegato E con le metodiche e le tempistiche ivi previste.

#### 1.1.3 CATEGORIA 2: SGRASSAGGIO METALLI A SOLVENTE

Appartengono a questa categoria le emissioni: E4,E11,E27

1. dovranno essere rispettati i seguenti limiti di emissione :

EMISSIONE	LAVORAZIONE	INQUINANTE	LIMITE EMISSIONE (mg/Nm³)
E27	Lavaggio con ragia minerale	SOV (come n-esano)	80

EMISSIONE	LAVORAZIONE	INQUINANTE	LIMITE EMISSIONE (g/h)
E4	Sgrassaggio con percloroetilene (rep. Meccanica motori)	SOV (come percloroetilene)	4
E11	Sgrassaggio con percloroetilene (rep. aggiustaggio motori)	SOV (come percloroetilene)	12

- 2. I carboni attivi asserviti alle emissioni E4 ed E11 dovranno essere rigenerati (o sostituiti) almeno ogni 40 cicli di sgrassaggio per ciascun impianto;
- 3. Il Gestore dovrà garantire la tracciabilità della sostituzione dei carboni attivi asserviti agli impianti di sgrassaggio in oggetto;
- 4. per le emissioni E4 ed E11 non è prescritta l'esecuzione dell'autocontrollo annuale
- 5. La sostituzione del carbone attivo dell'emissione E27 dovrà essere effettuata in relazione ai valori rilevati dal sistema di misura delle SOV che deve essere ivi installato;
- 6. Le operazioni di sgrassaggio superficiale dei metalli non potranno essere effettuate utilizzando solventi di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 1993, n. 549 "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente" e di cui alle tabelle A1 e D (limitatamente alla classe I) dell'allegato 1 parte II alla parte V del D.Lgs. 152/06;

7. Dovranno essere effettuati controlli periodici alle emissioni di cui alla presente categoria come prescritto nell'allegato E con le metodiche e le tempistiche ivi previste;

#### 1.1.4 CATEGORIA 3: OPERAZIONI DI SALDATURA E/O TAGLIO TERMICO

Appartengono a questa categoria le emissioni: E19,E29,E34,E61, E16,E45

- 1. Le emissioni derivanti dalle attività di saldatura e taglio termico di oggetti e superfici metalliche devono essere svolte in locali con presenza di idonei ricambi d'aria ovvero adeguatamente captate e convogliate all'esterno;
- 2. Le emissioni E19, E29, E34, E61 dovranno rispettare i seguenti limiti:

LAVORAZIONE	INQUINANTE	LIMITE EMISSIONE (mg/Nm3)
	Polveri	10
Saldatura e taglio termico E19,E29,E34,E61	Metalli tab. B classe III allegato 1 parte II alla parte V del D.Lgs. 152/06 di cui	5
	Ni.Cd-Cr(VI)	1

- 3. L'esercizio e la manutenzione degli eventuali impianti di abbattimento previsti, devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei valori limite fissati. Le emissioni derivanti dalle operazioni di saldatura e taglio termico di oggetti e superfici metalliche, non provviste di impianto di abbattimento, dovranno rispettare i suddetti limiti.
- 4. Dovranno essere mantenuti sempre efficienti e funzionanti i sistemi di abbattimento
- 5. Le emissioni E16, ed E45 vengono ritenute scarsamente rilevanti e, come tali, non vengono prescritti né limiti né controlli periodici
- 6. Non vengono prescritti controlli periodici alle suddette emissioni;

# 1.1.5 CATEGORIA 4: TRATTAMENTI TERMICI

Appartiene a questa categoria l' emissione: E18

- 1. L'emissione deriva dallo sfiato dei forni dei trattamenti termici del reparto "Formazione lamiere motori"
- 2. Le emissioni E18 viene ritenuta scarsamente rilevante e, come tale, non vengono prescritti né limiti né controlli periodici

# 1.1.6 CATEGORIA 5: TRATTAMENTI SUPERFICIALI

Appartengono a questa categoria le emissioni: E7, E22, E25, E26, E48, E49, E42, E73

1. Le emissioni E7, E22, E42 ed E73 ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, sono da ritenersi trascurabili per entità e flussi di massa, nonché per tempo e frequenza di utilizzo, pertanto non vengono fissati limiti e/o controlli periodici relativamente alle disposizioni di cui al titolo I del D.Lgs. 152/06, a condizione che nelle vasche a tali emissioni asservite continuino ad essere

- utilizzate le materie prime indicate nella domanda AIA; variazioni qualitative di tali materie prime dovranno essere comunicate e potranno comportare la revisione della presente disposizione;
- 2. Le emissioni E25, E26, E48 ed E49, che si generano dalle operazioni di trattamento superficiale dei metalli devono essere captate e convogliate prima dello scarico in atmosfera a impianti di abbattimento tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei seguenti valori limite di emissione :

EMISSIONE	LAVORAZIONE	INOLINIANTE	LIMITE EN	MISSIONE
EMISSIONE	LAVORAZIONE INQUINANTI	INQUINANTE	(mg/Nm3)	(kg/h)
E25	Trattamenti superficiali velivoli	HN03	5	0,175
E25	Processi Galvanici Velivoli +	H2S04	2	0,070
e E26	Sfiati serbatoi locale tecnico	Cr e composti	0,5	0,0175
E20	adiacente	HF	2	0,070
		H2SO4	2	0,06
		HF	2	0,06
		HCl	5	0,15
		HNO3	5	0,15
E 40		Н3ВО3	2	0,06
E48	Trattamenti superficiali motori.	Fosfati (come PO4)	5	0,15
e E49	Processi Galvanici linea motori	Cromo e suoi composti	0,5	0,015
L-19		NaOH	10	0,3
		Sali di Zn	1	0,03
		Sali di Ag	1	0,03
		Sali di Ni	0,2	0,006
		Sali di Cu	1	0,03

3. Dovranno essere effettuati controlli periodici alle emissioni di cui alla presente categoria come prescritto nell'Allegato E con le metodiche e le tempistiche ivi previste

# 1.1.7 CATEGORIA 6: LABORATORI

Appartengono a questa categoria le emissioni: E6, E12, E23, E24, E38, E52, E54, E69, E70, E71, E72

- 1. Le emissioni appartenenti a questa categoria ai sensi del punto jj) parte I Allegato IV (impianti e attività in deroga) alla parte V del D.Lgs. N°152/06 e s.m.i.sono da ritenersi trascurabili per entità e flussi di massa, nonché per tempo e frequenza di utilizzo, pertanto, non vengono fissati limiti e/o controlli periodici relativamente alle disposizioni di cui al titolo I del D.Lgs. 152/06;
- 2. Dovranno essere mantenuti sempre efficienti e funzionanti i sistemi di abbattimento previsti nella istanza di autorizzazione
- 3. Non vengono prescritti controlli periodici alle suddette emissioni;

#### 1.1.8 CATEGORIA 7: CENTRALI TERMICHE

Appartengono a questa categoria le emissioni: C001,C002,C003,C004, C005

1. Le emissioni originate dagli impianti termici inseriti nel ciclo produttivo devono essere captate e convogliate in atmosfera; devono, inoltre, rispettare i seguenti limiti:

LAVORAZIONE	INQUINANTE	LIMITE EMISSIONE (mg/Nm3)
Immigrati tampici alimantati a matana 1	Polveri totali <sup>2</sup>	5
Impianti termici alimentati a metano <sup>1</sup> C001,C002,C003,C004	NOx (come NO2)	350
	SOx (come SO2) <sup>2</sup>	35
Trigeneratore a metano <sup>3</sup> <b>C005</b>	Polveri totali <sup>2</sup>	5
	NOx (come NO2)	500
	SOx (come SO2) <sup>2</sup>	35
	CO	650

2. Dovranno essere effettuati controlli periodici alle emissioni di cui alla presente categoria come prescritto nell'allegato E con le metodiche e le tempistiche ivi previste;

# 1.1.9 CATEGORIA 9: IMPIANTI DEPURAZIONE ACQUE

Appartiene a questa categoria l'emissione: E53

1. L'emissione E53, originata dagli sfiati dei serbatoi del depuratore dovrà rispettare i seguenti limiti:

LAVORAZIONE	INQUINANTE	LIMITE EMISSIONE (mg/Nm3)
Depuratore	Nebbie Acide	10
Sfiati serbatoi Depuratore E53	Nebbie Basiche	10

- 2. Dovrà essere mantenuto sempre efficiente e funzionante il sistema di abbattimento previsto nell'istanza di autorizzazione
- 3. Non vengono prescritti controlli periodici alle suddette emissioni;

 $<sup>^{1}</sup>$  I valori di emissione si intendono riferiti a volumi di gas secchi riportati in condizioni normali ed al 3% di ossigeno libero nei fumi

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il limite per gli inquinanti polveri e ossidi di zolfo si considera rispettato purché si utilizzi metano quale combustibile

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Motore fisso a combustione interna - I valori di emissione si intendono riportati in condizioni normali ed al 5% di ossigeno libero nei fumi

#### 1.1.10 CATEGORIA 10: VERNICIATURA E SVERNICIATURA MOTORI E VELIVOLI

Appartengono a questa categoria le emissioni:

E43, E44, E47, E55, E56, E57, E41, E51, E77

1. Le emissioni originate dagli impianti di verniciatura devono essere captate e convogliate in atmosfera dopo trattamento e devono rispettare i seguenti limiti:

EMICCIONE	LAVODAZIONE	INQUINANTE	LIMITE EN	MISSIONE
EMISSIONE	LAVORAZIONE		(mg/Nm3)	(kg/h)
E 42	Trattamenti superficiali motori.	Polveri	3	0,022
E43	Verniciatura pezzi motore PW200 (cabina FINEP)	SOV	80	0,6
E44	Trattamenti superficiali motori. Aspirazione mix componenti vernici n. 4 forni essiccazione banco oliatura	SOV	80	0,55
E 47	Trattamenti superficiali motori	Polveri	3	0,022
E47	Nuova cabina verniciatura	SOV	80	0,6
E55	Trattamenti superficiali velivoli Impianto verniciatura in catena	Polveri	3	0,09
E55	(Airmadi)	SOV	80	0,56
E56	Trattamenti superficiali velivoli Impianto verniciatura in catena	Polveri	3	0,09
E30	(Airmadi)	SOV	80	0,56
E57	Trattamenti superficiali velivoli Appassimento/Essicazione (Airmadi)	SOV	80	0,32

- 2. le emissioni E43, E44, E47, E57 dovranno essere dotate di sonda per la misura delle SOV (la sonda per le SOV consente anche al Gestore, nel caso in cui siano presenti i carboni attivi, di seguire l'esaurimento degli stessi e quindi costituisce strumento di avviso per la loro sostituzione non è prevista per E55 ed E56 in quanto trattate con sistema di abbattimento a velo d'acqua);
- 3. Le emissioni E41, E51 ed E77, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs. 152/06, sono da ritenersi trascurabili per entità e flussi di massa, nonché per tempo e frequenza di utilizzo, pertanto, non vengono fissati limiti e/o controlli periodici relativamente alle disposizioni di cui al titolo I del D.Lgs. 152/06;
- 4. Tutte le fasi di preparazione, applicazione, appassimento ed essiccazione di prodotti vernicianti impiegati devono essere svolte in cabine dotate di idonei impianti per la captazione degli effluenti o, comunque, in ambienti chiusi e dotati di aspirazione e convogliamento all'esterno;
- 5. Il Gestore non potrà procedere all'installazione di condotti by-pass dei carboni attivi o dei filtri per le polveri. A valle dei filtri a carbone attivo dovrà essere installata sonda per la misura delle SOV al fine di seguire l'esaurimento dei carboni attivi;
- 6. Non potranno essere impiegati prodotti vernicianti contenenti solventi organici alogenati e sostanze di cui alla Tabella A1 e alla Tabella D, classe 1 dell'Allegato I alla parte V del D.Lgs. N°152/06 e ss.mm.ii
- 7. Dovranno essere effettuati controlli periodici alle emissioni di cui alla presente categoria come prescritto nell'allegato E con le metodiche e le tempistiche ivi previste;

#### 1.1.11 CATEGORIA 11: REPARTO RESINE

Appartengono a questa categoria le emissioni: E13, E15

1. La ditta dovrà contenere le emissioni entro i seguenti limiti:

EMISSIONE	LANOPAZIONE INQUINANTE LIMITE EMISS		LIMITE EN	MISSIONE
EMISSIONE	LAVORAZIONE	INQUINANTE	(mg/Nm3)	(kg/h)
E13	Trattamenti superficiali velivoli. Masticiatura	SOV	80	0,52
E15	Trattamenti superficiali velivoli. Asportazione e rifilatura resine	Polveri	10	0,05

- 2. Dovranno essere mantenuti sempre efficienti e funzionanti i sistemi di abbattimento previsti nell'istanza di autorizzazione
- 3. Dovranno essere effettuati controlli periodici alle emissioni di cui alla presente categoria come prescritto nell'allegato E con le metodiche e le tempistiche ivi previste;

#### 1.1.12 CATEGORIA 12: SALE PROVA MOTORI

Appartengono a questa categoria le emissioni: E78, E79, E80, E81, E82, E83

1. Le emissioni E78, E79, E80, E81, E82, E83 originate dalle sale di prova motori devono essere captate e convogliate in atmosfera; devono, inoltre, rispettare i seguenti limiti:

EMISSIONE	LAVORAZIONE	INQUINANTE	LIMITE EMISSIONE
			(mg/Nm3)
E78, E79, E80, E81,	Prove funzionali motori	Monossido di carbonio	100
E82, E83		Idrocarburi incombusti	200

2. Non vengono prescritti controlli periodici alle suddette emissioni.

# 1.1.13 CATEGORIA 13: VARIE

Appartengono a questa categoria le emissioni: E1, E5, E8, E14, E17, E28, E39, E40, E46, E63

- 1. Le emissioni appartenenti a questa categoria, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs. 152/06, sono da ritenersi trascurabili per entità e flussi di massa, nonché per tempo e frequenza di utilizzo, pertanto non vengono fissati limiti e/o controlli periodici relativamente alle disposizioni di cui al titolo I del D.Lgs. 152/06;
- 2. Dovranno essere mantenuti sempre efficienti e funzionanti i sistemi di abbattimento previsti nell' istanza di autorizzazione
- 3. Non vengono prescritti controlli periodici alle suddette emissioni;

#### 1.1.14 Ulteriori prescrizioni circa le emissioni in atmosfera.

- 1. Laddove nei paragrafi precedenti siano stati individuati in linea generale limiti alle emissioni per gruppi di inquinanti, i controlli dovranno essere eseguiti esclusivamente sulle sostanze potenzialmente presenti in emissione;
- 2. Il rispetto dei valori limite in emissione dovrà essere calcolato, dove non diversamente indicato, come media dei campionamenti non consecutivi, previsti dal manuale UN.I.CHIM. 158/88, della durata di un'ora, fatte salve esigenze analitiche specifiche. La portata volumetrica non è da intendersi quale valore limite; resta inteso che i controlli sulle emissioni in atmosfera, da effettuarsi ai sensi dell'allegato E, dovranno essere eseguiti in condizioni di normale funzionamento degli impianti a monte;
- 3. Non potranno essere utilizzati in alcun modo condotti by-pass di tutti i sistemi di abbattimento installati;
- 4. Dovrà essere previsto un programma di manutenzione che, con frequenza semestrale, verifichi lo stato di efficienza di tutti i filtri (maniche / tasche / cartucce) asserviti alle emissioni presenti nel complesso IPPC e preveda una manutenzione generale di tutti i sistemi di abbattimento installati;
- 5. In caso di disservizio di qualsiasi impianto di abbattimento la lavorazione a monte, compatibilmente con le problematiche di processo, dovrà essere immediatamente sospesa e non potrà essere ripresa fino al ripristino della funzionalità degli impianti di abbattimento stessi; la ditta dovrà sostituire i filtri per il particolato (filtri a maniche / cartucce) asserviti alle emissioni presenti nel complesso IPPC, ogni qualvolta si verifichino problemi dovuti al loro intasamento o alla loro rottura. A tal proposito la ditta dovrà sempre conservare a magazzino un set di filtri nuovi (tre maniche/tasche/cartucce per tipologia di filtro) per l'immediata sostituzione. La ditta dovrà altresì documentare, ove richiesto dagli organi competenti, la destinazione dei filtri esausti, per i quali deve essere assicurato il "Controllo della tracciabilità dei rifiuti" secondo le modalità di cui all'art. 188 bis del D.Lgs 152/2006;
- 6. Dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate progressivamente, vidimate dall'ente di controllo, le operazioni di manutenzione dei filtri installati, le sostituzioni effettuate (data e tipologia di intervento), nonché le operazioni di manutenzione degli altri sistemi di abbattimento installati nel complesso IPPC. Detto registro sarà conforme al modello esemplificativo riportato in Appendice 2 dell'Allegato VI alla parte V del Dlgs. N°152/06; La registrazione potrà essere attuata alternativamente mediante sistema elettronico di gestione delle attività manutentive. Le registrazioni, in qualunque forma, dovranno essere conservate, a disposizione dell'Ente di controllo, per almeno cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.
- 7. Nel caso si verifichi un guasto agli impianti di abbattimento tale da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione ovvero in caso di verifica, nel corso degli autocontrolli, di un superamento dei valori limiti alle emissioni in atmosfera la ditta dovrà darne comunicazione a questa Provincia, all'ARPAL dipartimento provinciale di Savona ed al Comune di Villanova D'Albenga, anche per le vie brevi, entro le otto ore successive;
- 8. I condotti per lo scarico in atmosfera dovranno essere provvisti di idonee prese per la misura ed il campionamento degli effluenti (dotate di opportuna chiusura) accessibili in sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., e dovranno essere conformi a quanto previsto dal vigente regolamento comunale; (cfr. allegato E);
- 9. Il monitoraggio delle emissioni in atmosfera dovrà essere effettuato secondo quanto previsto nell'allegato E al presente provvedimento con la frequenza e le tempistiche ivi previste; il rilevamento dovrà essere effettuato secondo le modalità ed utilizzando i metodi analitici citati nello stesso allegato.

- 10. Non possono essere stoccati all'aperto materiali polverulenti alla rinfusa sui piazzali interni allo stabilimento;
- 11. La ditta dovrà provvedere alla sistematica pulizia dei piazzali in modo da ridurre sensibilmente la presenza di polvere e il possibile sollevamento eolico della stessa, nonché in caso di eventuali sversamenti di idrocarburi al suolo;
- 12. Le prescrizioni di cui ai precedenti punti 4, 5, 6, 7, 10 e 11 dovranno essere proceduralizzate mediante emanazione di apposito ordine di servizio scritto al personale addetto. Detto ordine di servizio, qualora modificato, dovrà essere nuovamente trasmesso, in copia, a questa Provincia;

## 1.1.15 Obiettivi di miglioramento

1. Generazione di calore sia a scopi industriali che civili mediante utilizzo di soli bruciatori con bassa emissione di NOx (LowNOx);

#### 2.2 Scarichi idrici

- 1. Il Gestore dovrà mantenere gli impianti e gli scarichi sempre accessibili per eventuali campionamenti e/o sopralluoghi; a tal fine tutti gli scarichi idrici presenti in stabilimento devono essere dotati di pozzetto di campionamento accessibile in sicurezza ex D.Lgs. 81/08 e s.m.i;
- 2. I pozzetti di campionamento, ove tecnicamente possibile, dovranno essere costruiti in modo tale da determinare un dislivello fra canale di adduzione e di uscita di almeno 10 cm ed avere dimensioni, in pianta, di almeno 50 per 50 cm-Nel caso in cui non sia possibile realizzare pozzetti di campionamento con le caratteristiche sopra indicate, dovrà in ogni caso essere garantita la possibilità di effettuare, in sicurezza, campionamenti degli scarichi idrici con modalità che potranno essere direttamente concordate con ARPAL e successivamente comunicate a questa Provincia;
- 3. Il Gestore dovrà effettuare sistematiche ispezioni delle opere connesse agli scarichi, facendo manutenzione agli impianti di trattamento ed effettuando gli espurghi e le pulizie necessarie;
- 4. Il monitoraggio degli scarichi dovrà essere effettuato secondo quanto previsto nell'allegato E al presente provvedimento con la frequenza e le tempistiche ivi previste;
- 5. Tutti i bagni concentrati esausti, qualora non inviati alla depurazione interna, devono essere smaltiti come rifiuti nel rispetto della normativa vigente assicurando il "Controllo della tracciabilità dei rifiuti" secondo le modalità di cui all'art. 188 bis del D.Lgs 152/2006;
- 6. I fanghi, gli oli e quanto derivante dalle attività di depurazione dovranno essere smaltiti in conformità con la normativa vigente assicurando il "Controllo della tracciabilità dei rifiuti" secondo le modalità di cui all'art. 188 bis del D.Lgs 152/2006;
- 7. Qualsiasi modifica da apportare agli scarichi, o alle opere ad essi connesse, dovrà essere preventivamente comunicata a questa Provincia per gli eventuali provvedimenti di competenza. Dovrà inoltre essere data immediata comunicazione di eventuali cambi di titolarità e di gestione degli scarichi;
- 8. I controlli analitici dei soggetti deputati al controllo potranno essere effettuati anche con campionamenti istantanei. Gli scarichi non dovranno comunque causare pregiudizio per il corpo recettore, la salute pubblica e l'ambiente, con particolare riferimento al sottosuolo ed alla falda idrica;

#### 2.2.1 Scarichi S1, S2, S3, S4

- 1. Gli scarichi idrici **S1, S2, S3, S4,** dovranno rispettare i limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 al D.Lgs.152/2006 (colonna fognatura)
- 2. Gli scarichi S1, S2, S3, S4 dovranno essere dotati di misuratore di totalizzatore di portata .

#### 2.2.2 Scarico S6

- 1. Il Gestore dovrà dare corso a quanto previsto nel "Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche di Dilavamento" presentato come Allegato 4 C all'istanza di autorizzazione AIA.
- 2. lo scarico S6 dovrà rispettare i limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 al D.Lgs.152/2006 (colonna acque superficiali)

#### 2.3 Rumore

- 1. Entro dodici mesi dal completo trasferimento delle lavorazioni nello stabilimento di Villanova D'Albenga, il Gestore dovrà effettuare una completa campagna di misure fonometriche al fine di confermare le previsioni formulate. Le modalità e le date di effettuazione della campagna fonometrica dovranno essere preventivamente concordate con ARPAL. I risultati della campagna fonometrica dovranno essere trasmessi a Comune, Provincia ed ARPAL
- 2. Il monitoraggio dell'inquinamento acustico, effettuato da Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi della L. 447/1995, dovrà essere effettuato secondo quanto previsto nell'allegato E al presente provvedimento con la frequenza, le tempistiche e le metodologie ivi previste.
- 3. Tutte le modifiche della linea di produzione e degli impianti di servizio, conseguenti ad ammodernamenti o manutenzioni ordinaria e straordinaria, devono essere attuate privilegiando, se possibile, interventi che portino ad una riduzione dell'emissione sonora complessiva dallo stabilimento e verificando che le componenti installate non peggiorino significativamente la situazione emissiva preesistente.
- 4. Qualora i livelli sonori, rilevati durante le campagne di misura di cui all'allegato E, facciano riscontrare superamenti di limiti stabiliti dalla classificazione acustica, il Gestore dovrà tempestivamente segnalare la situazione agli Enti preposti, ai sensi della L. 447/95 e della L.R. 12/98 (Comune), all'ARPAL ed alla Provincia, quale Autorità Competente all'AIA ai sensi della L.R. 18/99; inoltre il Gestore dovrà elaborare e trasmettere agli stessi Enti un piano di interventi che consentano di riportare i livelli sonori al di sotto dei limiti previsti dalla Classificazione Acustica.

#### 2.4 Rifiuti

- 1. la gestione dei rifiuti dovrà avvenire in conformità, con le modalità e nelle aree previste ed indicate negli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e riportati in allegato C punto 4;
- 2. i contenitori fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti. Inoltre devono essere provvisti di accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento. Tutti i contenitori, cisterne, containers, cassoni, big bags, etc. destinati allo stoccaggio dei rifiuti, ovvero le aree di stoccaggio stesse, devono essere contrassegnati al fine di renderne noto il contenuto;
- 3. i rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi. Lo stoccaggio di eventuali fusti deve essere effettuato all'interno di strutture fisse, la sovrapposizione diretta non deve superare i tre piani e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione per l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;
- 4. in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003 è vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità in discarica di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 36/2003;
- 5. lo stoccaggio dei rifiuti deve essere condotto nel rispetto di quanto previsto dalle norme tecniche generali e da quelle specifiche di cui al punto 4.1 della D.C.I. del 27/07/84, nonché nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti e delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi.

Inoltre lo stoccaggio deve essere effettuato per tipologie omogenee di rifiuti. Sono vietati lo stoccaggio promiscuo, il travaso nonché la miscelazione di rifiuti chimicamente non compatibili tra loro. I rifiuti suscettibili di reagire pericolosamente tra loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra loro;

- 6. I rifiuti avviati a smaltimento o a recupero devono essere gestiti in conformità con la normativa vigente, assicurando il "Controllo della tracciabilità dei rifiuti" secondo le modalità di cui all'art. 188 bis del D.Lgs 152/2006;
- 7. le attività di gestione nonché di movimentazione dei rifiuti devono svolgersi nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
- 8. prima di effettuare il conferimento dei rifiuti, dovrà essere effettuata, per ciascuna tipologia di rifiuti, la "caratterizzazione di base "ai sensi dell'art. 2 del D.M. 27 settembre 2010, con la frequenza e con le modalità di cui all'allegato 1 del D.M. stesso;

# 2.5 Energia

- 1. Secondo quanto previsto nell'allegato E al presente provvedimento con la frequenza, le tempistiche e le metodologie ivi previste, dovrà essere redatto annualmente il bilancio energetico dell'intero impianto contenente le tre schede informative 5.1, 5.2, 5.3 dell'allegato C "Emissioni";
- 2. Il bilancio energetico dovrà essere inviato congiuntamente alle altre informazioni ambientali, alla Provincia di Savona, all'ARPAL ed al Comune di Villanova D'Albenga

#### 2.6 Piano di dismissione e bonifica del sito

- 1. All'atto della cessazione dell'attività il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio. In ogni caso il gestore dovrà provvedere:
  - a lasciare il sito in sicurezza;
  - a svuotare vasche, serbatoi, contenitori, reti di raccolta acque (canalette, fognature) provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento del contenuto;
  - a rimuovere tutti i rifiuti provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento degli stessi;
- 2. Prima di effettuare le operazioni di ripristino del sito, la Ditta deve comunicare alla Provincia di Savona un cronoprogramma di dismissione approfondito relazionando sugli interventi previsti.

# 2.7 Prescrizioni generali attività IPPC

- 1. Il Gestore trasmetterà annualmente alla Provincia di Savona e all'A.R.PA.L. il calendario degli autocontrolli previsti nell'allegato E al presente provvedimento entro il mese di Gennaio e, con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo, darà conferma sulla data di esecuzione degli stessi A tal proposito si elencano nel seguito i riferimenti di Provincia e ARPAL:
  - Provincia mail: protocollo@pec.provincia.savona.it
  - ARPAL mail: arpal@pec.arpal.gov.it

- 2. La Ditta dovrà conservare presso l' "Ufficio Sicurezza Ambiente" dell'impianto, per essere rese immediatamente disponibili ai soggetti deputati ai controlli in materia ambientale, le seguenti planimetrie in formato A1 dell'insediamento dalle quali risultino:
  - sistema fognario, di acque civili, meteoriche e di processo pozzetti di campionamento

     vasche di accumulo punti di scarico finale identificati con la sigla identificativa
     utilizzata nella presente autorizzazione
  - aree destinate al deposito temporaneo dei rifiuti
  - punti di emissione in atmosfera identificati con la sigla identificativa utilizzata nella presente autorizzazione

dette planimetrie dovranno essere tenute costantemente aggiornate, riportando ivi anche eventuali modifiche non sostanziali operate dall'azienda nel corso del tempo. Il mancato aggiornamento delle planimetrie e/o la non rispondenza delle stesse con lo stato di fatto costituirà violazione delle prescrizioni.

- 3. devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
- 4. non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
- 5. devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
- 6. tutti i macchinari e i sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in tutte le matrici ambientali devono essere sottoposti a periodici interventi di manutenzione;
- 7. i rifiuti solidi o liquidi derivanti da tali interventi devono essere gestiti e smaltiti nel rispetto della normativa vigente assicurando il "Controllo della tracciabilità dei rifiuti" secondo le modalità di cui all'art. 188 bis del D.Lgs 152/2006;
- 8. deve essere garantita la custodia continuativa dell'impianto anche attraverso l'adozione di un sistema di reperibilità;
- 9. al fine di consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti, il Gestore dell'impianto deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria;
- 10. il Gestore deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
- 11. la cessazione di attività dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento deve essere preventivamente comunicata alla Provincia ed agli altri Enti competenti. Il Gestore deve provvedere alla restituzione del provvedimento autorizzativo;
- 12. deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
- 13. a far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino ad avvenuta bonifica, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale;